

FOGLIO FEDERALE

Anno XLVII

Berna, 16 luglio 1964

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.—, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto corrente postale XI 690.

9006

MESSAGGIO

del

Consiglio federale all'Assemblea federale per la revisione della legge sui cereali

(Del 3 luglio 1964)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo di sottoporvi, col presente messaggio, un disegno di modificazione della legge sui cereali.

A. Introduzione

La legge federale del 20 marzo 1959 (RU 1959, 1021 - A XVI B) concernente l'approvvigionamento del paese con cereali (legge sui cereali) era intesa a modificare l'ordinamento instaurato dalla legge del 1932 secondo le direttive discusse nel messaggio che la presentava (del 16 giugno 1958 - FF 1958, II, ed. franc., 179). Detta legge ha, nel complesso, raggiunto gli scopi che le erano stati prefissi, tuttavia le esperienze fatte con la sua applicazione, da un lato, e la rapida evoluzione delle tecniche colturali, dall'altro, ci inducono ora ad emendarla adeguatamente. Aggiungasi che le Camere federali hanno approvato, lo scorso anno, diversi postulati e mozioni che pure richiedono una modificazione dell'ordinamento attuale: citeremo questi interventi parlamentari commentando il disegno.

I cambiamenti e i complementi disegnati interessano i seguenti passi della legge sui cereali:

— Preambolo;

- Capo III (provvidenze per la coltura granaria) art. 8; art. 10, cpv. 2; art. 11, cpv. 1; art. 16 (inserimento dei nuovi articoli 16 *bis* e 16 *ter*); art. 17;
- Capo IV (obblighi dei mugnai) art. 18, cpv. 1; art. 21;
- Capo VI (vigilanza sul commercio granario) art. 38, cpv. 2;
- Capo VII (organizzazione) art. 42;
- Capo IX (disposizioni e procedura penali) art. 46, cpv. 1, n. 5 — concernente però solo il testo francese.

La struttura della legge resta intatta. I Cantoni e gli organismi dei produttori e dei mugnai hanno, in grandissima proporzione; approvato gli emendamenti progettati.

Oltre agli articoli qui sopra elencati è stato esaminato anche il disposto dell'articolo 25, concernente il conguaglio parziale del margine di macinazione, segnatamente in quanto il contingentamento della farina panificabile, tanto rilevante per la struttura della molitoria commerciale (cfr. art. 64 e sgg. della legge sui cereali), sarà abrogato verso la metà dell'anno prossimo. La Commissione dei cartelli, istituita in virtù della pertinente legge del 20 dicembre 1962 (entrata in vigore il 15 febbraio 1964) è pure stata richiesta di prestare in merito la sua consulenza. Ma siccome l'opera consultiva di detta Commissione richiederà un certo tempo, mentre invece urge compiere la revisione degli articoli sopraelencati prima della campagna cerealicola 1965/66 (innanzi cioè il 1° luglio 1965), abbiamo reputato opportuno di proporvi il messaggio e il disegno di revisione, rimandando a più tardi la trattazione dei problemi connessi con l'articolo 25.

B. Commento

Nel *preambolo* della legge è necessario menzionare non solamente la lettera *c*, ma anche la lettera *b* dell'articolo 31 *bis*, capoverso 3, della Costituzione federale, essendo stato inserito l'articolo 16 *ter*, sul ritiro e l'utilizzazione dei cereali indigeni germogliati. Le nuove disposizioni non possono essere fondate sull'articolo 23 *bis* della Costituzione federale che limita l'obbligo della Confederazione soltanto al ritiro di grano panificabile. La costituzionalità del nuovo articolo deve dunque fondarsi sull'articolo 31 *bis*, capoverso 3, lettera *b*, della Costituzione, come l'esporemo, in modo particolareggiato, alla lettera C.

L'articolo 8' tiene conto delle disposizioni modificate per l'esecuzione della legge sui cereali, adottate recentemente e concernenti l'istituzione di centri di raccolta¹⁾. Giusta il nuovo testo, al Consiglio federale è attribuita la competenza di stabilire le norme organizzative per il ritiro dei cereali indigeni.

1) DCF del 12 luglio 1963, RU 1963, 661 (A XVI B).

L'articolo 10, prevede, per la prima volta, la possibilità di stabilire il prezzo dei cereali secondo criteri estranei all'appartenenza ad una determinata varietà. Il 1° ottobre 1963, il Consiglio nazionale accettò il postulato Revaelier del 12 marzo 1963, inteso a modificare il sistema di ripartizione delle varietà nelle diverse categorie di prezzo. Infatti questo sistema, essendo eccessivamente rigido, risultava lacunoso ogni qualvolta apparissero nuove varietà granarie di difficile classificazione. In tali casi, il commissario acquirente dovrà ora prelevare un campione di cui l'Amministrazione stabilirà il tenore e la qualità del glutine; i dati ottenuti determineranno l'assegnazione alla categoria di prezzo corrispondente.

L'articolo 11 tien conto del postulato Grandjean del 4 dicembre 1962, accettato dal Consiglio nazionale il 1° ottobre 1963, e volto a stabilire il prezzo di base dei cereali già a decorrere dal mese di agosto e i supplementi mensili di prezzo già a contare dal mese di settembre. Il nuovo sistema abolisce le defalcazioni di prezzo per forniture precoci e anticipa di alcuni mesi i supplementi di prezzo per forniture tardive. Durante il periodo transitorio, il prezzo di base e i supplementi dovranno essere fissati in modo da evitare un aumento indiretto del prezzo dei cereali; la modificazione del sistema non deve cioè significare un onere finanziario supplementivo per la Confederazione. Essa è pertanto giustificata dall'attendibile aumento delle forniture di cereali, raccolti mediante le mietitrebbia, durante i mesi di agosto e di settembre.

L'articolo 16 è stato completato. Ora l'Amministrazione paga, per le serte di cereali indigeni, rilevate insieme all'azienda agricola e per la messe acquistata in pianta, non solo il premio di macinazione ed il sovrapprezzo come finora, ma anche l'indegnità di compensazione e i sussidi concessi per terreni ripidi, di cui all'articolo 16 bis.

L'articolo 16 bis (nuovo) accorda infatti il pagamento di sussidi (da determinarsi dal Consiglio federale) per i cereali coltivati su terreni particolarmente ripidi. Tale concessione è conforme alle mozioni Danioth e Geiser del 6 e 18 giugno 1963, adottate dalle Camere il 1° ottobre 1963. La proposta d'assegnare un premio speciale, corrispondente al premio normale di coltivazione per i cereali da foraggio, è pienamente giustificata. Infatti la coltivazione di cereali panificabili è eseguita, in numerose regioni del paese, in zone particolarmente ripide, che non figurano però come zone di montagna e, conseguentemente, non fruiscono dei supplementi di prezzo né dei premi di macinazione concessi agli agricoltori di montagna. La coltivazione, in tali regioni, è faticosa ed è attuabile solo con costi elevati. Il Consiglio federale è intenzionato a stabilire, di massima, per questi sussidi per regioni ripide, lo stesso ammontare dei premi supplementivi di coltivazione per i cereali da foraggio.

L'articolo 16 ter (nuovo) conferisce al Consiglio federale la competenza d'emanare adeguate misure per fomentare l'impiego dei cereali indi-

geni germogliati. Come già avevamo osservato nel nostro messaggio del 13 settembre 1963 ¹⁾, concernente l'utilizzazione del grano indigeno germogliato del raccolto 1963, è opportuno inserire una disposizione in materia nella legge sui cereali. Questa opinione fu accolta favorevolmente dalle Camere allorchè si discusse quel messaggio. L'articolo 16 *ter* si fonda sui decreti federali finora emanati in questo campo ²⁾.

L'articolo 17, a differenza del vecchio 17, capoverso 1, subordina, nel capoverso 3, l'importazione di cereali da semina al rilascio di un permesso dell'Amministrazione. All'obbligo soggiace ogni importatore, indipendentemente dal fatto che la merce acquistata sia destinata al mercato o impiegata per proprio uso.

L'articolo 18, capoverso 1, vincola il riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, dell'esercente di un mulino commerciale, alla condizione che questi ottemperi agli obblighi previsti nell'articolo 21, capoverso 1, riguardo al ritiro di cereali indigeni e di cereali esteri, provenienti dalle scorte dell'Amministrazione.

L'articolo 21, capoverso 1, prevede espressamente che la quota di ritiro dei nuovi mulini è stabilita, quale disposizione completa, dall'Amministrazione.

Capoverso 2: La disposizione che infligge una sanzione penale, giusta l'articolo 47, capoverso 1, cifra 2, al mugnaio inadempiente l'obbligo d'acquisto di cereali indigeni, senza liberarlo da tale obbligo, è giustificata. L'adempimento è infatti assai più importante del compenso offerto dalla multa e sarebbe inammissibile lasciar usare questa come strumento per eludere quello.

Capoverso 5: L'esperienza insegna che la Confederazione deve ritirare, segnatamente negli anni funestati da condizioni climatiche sfavorevoli, dei cereali panificabili, bensì conformi alle qualità richieste, ma ormai inadeguati ad una produzione di farina panificabile di qualità regolare, principalmente quando il raccolto è abbondante. In tali casi, l'Amministrazione è eccezionalmente autorizzata, giusta le istruzioni del Dipartimento delle finanze e delle dogane, a utilizzare i cereali indigeni, di scarso valore di macinazione e di panificazione, a scopo di foraggio, nell'interesse di un impiego razionale e della fabbricazione di farina panificabile di qualità. Questo grano verrà denaturato e fornito ai commercianti di foraggi.

Nell'articolo 38 è previsto che l'Amministrazione può consentire delle eccezioni ai negozianti, e particolarmente ove il grano panificabile impor-

1) FF 1963, 1177.

2) RU 1954, 989; 1956, 1303; 1960, 1037; 1963, 855.

tato fosse destinato alla fabbricazione di prodotti industriali, quali l'amido, la colla, ecc. In tali casi infatti, i mulini non possono acquistarlo.

Articolo 42: Secondo il testo attuale, il ritiro dei cereali nei Comuni era organizzato esclusivamente dagli uffici locali. La modificazione di questa disposizione è giustificata dall'istituzione dei centri di raccolta.

L'articolo 46, primo capoverso, numero 5, concerne una correzione redazionale del testo francese, intesa a rendere questo testo più aderente all'espressione tedesca.

C. Fondamento costituzionale.

Come già l'abbiamo osservato alla lettera B (preambolo), è stato necessario citare parimente l'articolo 31 *bis*, capoverso 3, lettera *b*, della Costituzione federale, a cagione delle disposizioni previste nel nuovo articolo 16 *ter*, concernenti il ritiro e l'utilizzazione di cereali indigeni germogliati. Anche gli speciali decreti federali, emanati finora in materia, si fondavano sul medesimo articolo costituzionale. Ai sensi dell'articolo suindicato, la Confederazione è autorizzata, qualora l'interesse generale lo giustificasse, a emanare delle prescrizioni, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, per conservare una sana popolazione rurale, assicurare l'efficienza dell'agricoltura, e consolidare la proprietà agricola. Le misure proposte sono senz'altro idonee al raggiungimento degli scopi menzionati.

Considerato quanto esposto vi raccomandiamo di accettare l'allegato disegno di legge federale che modifica quella concernente l'approvvigionamento del paese con cereali.

Vi proponiamo ugualmente di cancellare le mozioni parlamentari del 1° ottobre 1963 (Daniotti, N. 8793 e Geiser, N. 8797) come anche il postulato del Consiglio nazionale di pari data (Grandjean, N. 8619).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 3 luglio 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione: L. von Moos.

Il Vicecancelliere: F. Weber.

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale per la revisione della legge sui cereali (Del 3 luglio 1964)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1964
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	28
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9006
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	16.07.1964
Date	
Data	
Seite	1257-1261
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 021

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.